

Circolare per la clientela 2/2016

NOVITA' STABILITA' 2016: DEDUCIBILITA' COSTI BLACK LIST, CREDITO D'IMPOSTA ALBERGHI, ALIQUOTA IVA PER PERIODICI E QUOTIDIANI ONLINE, ESONERO CONTRIBUTIVO 2016; IL NUOVO REGIME FORFETTARIO, LA RIVALUTAZIONE SUI BENI D'IMPRESA, LE ADDIZIONALI IRPEF 2016, LE NOVITA' SULL'USO DEL CONTANTE, LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE IN CASO DI ACQUISTO DI UNA SECONDA; LE GUIDE RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI TELEFISCO 2016: CHIARIMENTI SU 730/2016 PRECOMPILATO E CERTIFICAZIONE UNICA

Soggetti interessati

IMPRESE	PROFESSIONISTI	PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• <i>Stabilità 2016 – I costi black list sono deducibili</i>• <i>Stabilità 2016 – Credito d'imposta per le strutture alberghiere e suo ampliamento</i>• <i>Artigiani e commercianti: disponibili gli F24</i>• <i>Studi di settore: consultabile tramite il Cassetto fiscale l'andamento pluriennale dei dati</i>• <i>Stabilità 2016 – Esonero contributivo 2016</i>• <i>Legge di stabilità 2016 – Nuovo regime forfettario</i>• <i>Legge di stabilità 2016 – La rivalutazione dei beni d'impresa</i>• <i>Legge di stabilità 2016: addizionali regionali IRPEF 2016</i>• <i>Legge di stabilità 2016 – le novità sull'utilizzo di denaro contante</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Studi di settore: consultabile tramite il Cassetto fiscale l'andamento pluriennale dei dati</i>• <i>Stabilità 2016 – Esonero contributivo 2016</i>• <i>Legge di stabilità 2016 – Nuovo regime forfettario</i>• <i>Legge di stabilità 2016 – La rivalutazione dei beni d'impresa</i>• <i>Legge di stabilità 2016: addizionali regionali IRPEF 2016</i>• <i>Legge di stabilità 2016 – le novità sull'utilizzo di denaro contante</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Stabilità 2016 - Bonus per le famiglie numerose</i>• <i>Stabilità 2016 – IVA al 4% anche per quotidiani e periodici online</i>• <i>Telefisco 2016: Risposte su 730/2016 precompilato e certificazione unica</i>• <i>Online la guida per il bonus mobili ed elettrodomestici</i>• <i>Online la guida per le ristrutturazioni edilizie 2016</i>• <i>Legge di stabilità 2016 – acquisto prima casa agevolato, anche se si è titolari di un'altra unità abitativa che ha già goduto dell'agevolazione</i>• <i>Legge di stabilità 2016: addizionali regionali IRPEF 2016</i>• <i>Legge di stabilità 2016 – le novità sull'utilizzo di denaro contante</i>

TOGNON

STUDIO ASSOCIATO

DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

SOMMARIO

1. STABILITA' 2016 – I COSTI BLACK LIST SONO DEDUCIBILI	3
2. STABILITA' 2016 – CREDITO D'IMPOSTA PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE E SUO AMPLIAMENTO	4
4. STABILITA' 2016 – ESONERO CONTRIBUTIVO 2016.....	6
5. LEGGE DI STABILITA' 2016 – IL NUOVO REGIME FORFETTARIO.....	7
6. LEGGE DI STABILITA' 2016 – LA RIVALUTAZIONE SUI BENI D'IMPRESA	10
7. ONLINE LA GUIDA PER IL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI.....	11
8. LEGGE DI STABILITA' 2016 – ACQUISTO PRIMA CASA AGEVOLATO, ANCHE SE SI E' TITOLARI DI UN'ALTRA UNITA' ABITATIVA CHE HA GIA' GODUTO DELL'AGEVOLAZIONE	12
9. LEGGE DI STABILITA' 2016 - ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF 2016	13
10. LEGGE DI STABILITA' 2016 - LE NOVITA' SULL'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE.....	14
11. ONLINE LA GUIDA PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2016.....	15

1. STABILITA' 2016 – I COSTI BLACK LIST SONO DEDUCIBILI

Dopo le modifiche alla disciplina del reddito di impresa nei rapporti con l'estero introdotte dal decreto internazionalizzazione, la legge di Stabilità (Legge 208/2015 art.1 commi da 142 a 144) interviene nuovamente sulla deducibilità dei costi da fornitori black list e sulle regole relative al trattamento fiscale dei redditi da CFC (Controlled foreign companies).

Il testo normativo abroga le disposizioni previste dal comma 10 al comma 12-bis dell'art.110 del TUIR; in particolare viene abrogata la limitata deducibilità (al valore normale, di cui all'art.9 del TUIR) dei costi provenienti da soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato (comma 10 art.110 TUIR). Fino al 31 dicembre 2015 la deduzione ordinaria di tali costi è possibile nel caso in cui l'impresa dimostri la concreta esecuzione e l'effettivo interesse economico dell'operazione posta in essere (comma 11 art.110 TUIR).

Ne deriva che dal periodo d'imposta 2016 i costi da operatori residenti in stati Black List siano interamente deducibili ai fini del reddito d'impresa.

La legge di stabilità apporta rilevanti modifiche anche all'art.167 del TUIR - Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC).

Dal 2016, si definiscono Stati a regime fiscale privilegiato quelli in cui il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

I ricavi dell'impresa controllata residente in Stati a regime fiscale privilegiato, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono imputati all'impresa italiana controllante in proporzione alla quota di partecipazione detenuta.

Tali redditi imputati a bilancio sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria IRES.

Tale disposizione non si applica se il soggetto italiano dimostra, alternativamente, che:

- la società non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato di insediamento;
- dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato

L'imputazione a bilancio dei redditi della CFC e l'applicazione della tassazione separata si applicano anche alle controllate residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella italiana;
- hanno conseguito più del 50% dei proventi dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei

confronti di soggetti che controllano o sono controllati dalla società non residente.

2. STABILITA' 2016 – CREDITO D'IMPOSTA PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE E SUO AMPLIAMENTO

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 6743 del 14/01/2016 definisce le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta per le strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando esclusivamente il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche:

- l'elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l'importo concesso a ciascuna di esse;
- comunica le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando viene a conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, il modello F24 è presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle variazioni e delle revoche.

Per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate, effettua controlli automatizzati sulla base dei dati che sono stati comunicati per verificare che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa.

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 viene scartato, comunicandolo al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia.

Si ricorda che...

L'agevolazione in questione è stata introdotta dall'art.10 del DL 83/2014 e consiste in un credito d'imposta pari al 30% degli investimenti sostenuti nel triennio 2014 - 2016 dalle imprese alberghiere (esistenti al 1° gennaio 2012) per la riqualificazione della struttura come: interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, interventi di incremento dell'efficienza energetica, spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del decreto.

2.1 L'ampliamento

La legge di Stabilità 2016 al comma 320, ha apportato modifiche a tale articolo, introducendo dopo il comma 2 il comma 2 bis e 2 ter. Viene riconosciuto il credito d'imposta anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva (entro i limiti fissati dal piano casa). Entro 3 mesi

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione verranno stabilite le disposizioni applicative con riferimento a:

- le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
- le tipologie di interventi ammessi al beneficio;
- le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
- le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, e per promuovere l'incremento dell'efficienza energetica, il MIBACT con proprio decreto da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, aggiornerà gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

3. STABILITA' 2016 – IVA AL 4% ANCHE PER QUOTIDIANI E PERIODICI ONLINE

Il legislatore italiano continua a disattendere le norme comunitarie in merito all'aliquota IVA applicabile alle cessioni di libri e periodici fruibili via internet, ampliando le ipotesi di prodotti editoriali non forniti su supporto fisico, soggetti ad aliquota IVA ridotta del 4 per cento. Con la Legge di Stabilità 2015 (art.1, co.667 della Legge 190/2014) era già stato introdotto l'assoggettamento ad aliquota IVA del 4 per cento per le cessioni di libri forniti in formato elettronico.

La Legge di Stabilità 2016 (art.1, co.637 della Legge 208/2015), con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ha ampliato tali ipotesi estendendo l'applicazione dell'IVA al 4 per cento anche ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa libri e periodici, tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN, fornite su qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Le disposizioni comunitarie sul tema sono però di diverso avviso: nel 2015 la Corte Ue, interpellata in merito alla scelta della Francia e del Lussemburgo di applicare un'aliquota IVA ridotta per le cessioni degli e-book (cause C-479/13 e C-502/13), ha giudicato tale agevolazione come una violazione della normativa comunitaria, poiché ai sensi dell'art. 98, paragrafo 2 della Direttiva 2006/112/CE “le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica”. Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Ue, nonostante l'allegato III alla Direttiva IVA, nel disporre le operazioni per le quali è possibile applicare un'aliquota IVA ridotta, al punto 6 include “la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico”, tale definizione non è da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere anche l'utilizzo di un computer o di un tablet per la lettura di un e-book.

Riepilogando, secondo le attuali disposizioni comunitarie le cessioni di libri in formato elettronico restano delle prestazioni di servizi elettronici e non rientrano tra le fattispecie di IVA agevolata disposte al punto 6, dell'allegato III della Direttiva IVA 2006/112/CE.

L'Italia invece, con la Legge di Stabilità 2016, ripropone un'interpretazione estensiva della normativa Ue, condivisa anche da altri Paesi membri, nel chiaro intento di incentivare una revisione delle sopra esposte disposizioni comunitarie, unificando il trattamento ai fini IVA delle cessioni dei prodotti editoriali elettronici a quelli cartacei o forniti sui supporti fisici (cd, chiavette, etc.).

4. STABILITA' 2016 – ESONERO CONTRIBUTIVO 2016

Con la Legge di Stabilità 2016 (commi da 178 a 181 Legge 208/2015) viene prorogato l'esonero contributivo per le nuove assunzioni, con alcune novità.

Se l'intervento dell'esonero contributivo introdotto nel 2015 aveva dato speranze ed era riuscito nella stabilizzazione di numerosi contratti, ecco che la Legge di Stabilità 2016 riduce di gran lunga le aspettative future. Il nuovo intervento, infatti, prevede l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.

Si passa, pertanto, da 8.060,00 annui a 3.250,00 annui e da 36 mesi a 24 mesi.

Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016, come per il 2015, non è riconosciuto:

- per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico;
- per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- con riferimento ai lavoratori per i quali il presente beneficio (o quello del 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
- non spetta in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

4.1 Subentro in appalto

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Si ricorda che...

Come per l'esonero precedente, il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente.

5. LEGGE DI STABILITA' 2016 – IL NUOVO REGIME FORFETTARIO

La Legge di stabilità 2016 ha modificato alcuni aspetti del regime forfettario. Le modifiche apportate riguardano i seguenti aspetti:

- innalzamento dei limiti di ricavi/compensi per l'applicazione del regime,
- modifica del regime start-up per chi intraprende una nuova attività;
- modifica dell'agevolazione contributiva per i soggetti forfettari.

Illustriamo qui di seguito le novità del regime forfettario:

1) Vengono alzate le soglie di ricavi e compensi da ragguagliare che non devono essere superate per poter aderire. Le soglie sono state innalzate (come si può vedere nella tabella sottostante) di 10.000 euro per tutte le categorie ad eccezione delle attività professionali (soglia innalzata di 15.000).

TOGNON

STUDIO ASSOCIATO

DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

NB. Se il contribuente esercita 2 attività con 2 diversi codici ATECO Bisogna far riferimento al limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici;

Settore	Codice ATECO	VECCHIA SOGLIA	NUOVA SOGLIA	% REDDITIVITA'
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	35.000€	45.000€	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000€	50.000€	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000€	40.000€	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000€	30.000€	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000€	25.000€	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000€	25.000€	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000€	50.000€	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000€	30.000€	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000€	30.000€	67%

2) aver sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 € lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione;3) il costo complessivo al lordo degli ammortamenti dei beni strumentali al 31/12/2015 non deve essere superiore a 20.000 €. Non vengono considerati i beni il cui costo unitario non superi € 516,46, mentre I beni promiscui vengono considerati al 50%;4) viene abrogata la lettera d) della L.190/2014 comma 54 che limitava l'accesso al nuovo regime ai contribuenti che possedevano in prevalenza redditi di lavoro dipendente e assimilato

rispetto ai redditi d'impresa o arte e professione, né si considera più il limite dei 20000 €. al di sotto del quale non occorre verificare tale prevalenza. La nuova soglia da considerare è quella di 30.000 € (introdotta con la nuova lettera d-bis). I contribuenti che percepiscono tali redditi superiori a 30.000 € non possono aderire al regime dei forfettari.

Attenzione particolare riguarda l'età del contribuente in quanto per aderire a tale regime non è più rilevante (prima il limite era di 35anni).

A partire dal 1/1/2016 l'unico regime agevolato per le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o arte e professione è il regime dei forfettari. Quindi chi inizia una nuova attività nel 2016 e possiede i requisiti previsti, può adottare il regime forfettario di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5% (anziché 15%).

5.1 Chi non può aderire al regime dei forfettari

Non possono aderire i soggetti che:

1. si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
2. non sono residenti (ad esclusione dei soggetti residenti in uno Stato UE o Stati dello See che assicurino un adeguato scambio di informazioni);
3. effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili esenti da IVA e di mezzi di trasporto nuovi verso altri Stati membri;
4. che hanno una partecipazione in società di persone o associazioni o Srl in trasparenza.

Il regime dei forfettari è un regime naturale quindi al ricorrere dei requisiti e al non verificarsi dei requisiti negativi, i contribuenti accedono o transitano (se già forfettari nel 2015) automaticamente al nuovo regime.

5.2 Caratteristiche del regime

Di seguito le caratteristiche per chi si avvale di tale regime:

- principio di cassa;
- imposta sostitutiva 15% sulla % stabilita;
- non si considerano i costi;
- non va applicata l'Iva sulle fatture vendita
- non vi sono ritenute, né subite, né effettuate;
- non si può detrarre l'Iva sugli acquisti;
- i contributi previdenziali sono l'unico onere deducibile.
- riduzione dell'aliquota al 5% per chi inizia l'attività e per i 4 esercizi successivi.

Se si perde un requisito si esce dall'anno successivo.

Chi aderisce inoltre non è tenuto ai seguenti adempimenti:

- tenuta della contabilità e registrazioni: solo numerazione e conservazione;

- liquidazioni, versamenti e dichiarazione Iva;
- studi di settore/parametri;
- dichiarazione Irap;
- spesometro.

5.3 Calcolo del reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO (vedi tabella sopra), che contraddistingue l'attività esercitata senza tener conto delle spese che si sono sostenute nell'anno. Diversamente da quanto avveniva in precedenza, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi. Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano i contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile. Il reddito che viene determinato è soggetto ad un'imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.

Per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive, l'aliquota sostitutiva del regime agevolato viene ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività.

Per beneficiare dell'aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

1. il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. l'attività da esercitare non costituisca, prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in della pratica obbligatoria;
3. qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi / compensi realizzati nell'esercizio precedente non deve superare i limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

Potranno avvantaggiarsi di questa condizione non solo coloro che aprono una nuova attività nel 2016, ma anche coloro che l'hanno iniziata nel 2015. Con la distinzione che i forfettari nati nel 2015 hanno una riduzione dell'aliquota al 5% dal 2016 al 2019 mentre per i forfettari del 2016 l'aliquota ridotta si applica dal 2016 al 2020.

6. LEGGE DI STABILITA' 2016 – LA RIVALUTAZIONE SUI BENI D'IMPRESA

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015 art.1 commi da 889 a 897) apre la possibilità ai soggetti IRPEF ed IRES che operino in regime di reddito d'impresa (anche società di persone e ditte individuali in regime di contabilità semplificata), che non adottino i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

La rivalutazione, da eseguire nel bilancio 2015 e relativamente a categorie omogenee di beni, può essere affrancata tramite il versamento (entro la scadenza per il versamento del saldo delle imposte da UNICO

2016) di un'imposta sostitutiva in un'unica rata con F24 nella misura di:

- 16% per i beni ammortizzabili
- 12% per i beni non ammortizzabili

Si sottolinea che possono essere oggetto di rivalutazione anche i beni immateriali ("know-how", brevetti, concessioni, licenze, marchi) purché giuridicamente tutelati. Sono escluse le attività immateriali non "cedibili" e non considerabili come beni in quanto tali, ossia l'avviamento, i costi di impianto e di pubblicità.

Il maggior valore attribuito ai beni verrà, a seguito di eventuale affrancamento, riconosciuto ai fini IRES ed IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione. La cessione a titolo oneroso, l'assegnazione ai soci, la destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore prima dell'inizio del quarto esercizio dalla rivalutazione fa sì che le plusvalenze o minusvalenze siano determinate in base al costo degli stessi prima della rivalutazione.

Il saldo attivo collocato a patrimonio netto in contropartita alla rivalutazione dei beni può essere affrancato con un'ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% del maggior valore rilevato.

E' prevista un'eccezione per i beni immobili, sui quali il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati e affrancati avviene con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.

7. ONLINE LA GUIDA PER IL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sul bonus mobili ed elettrodomestici indicando quali sono gli acquisti agevolati, l'importo detraibile, le modalità di pagamento, quali sono i documenti da conservare ed evidenziando i quesiti più frequenti.

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in quote annuali di pari importo e spetta sulle spese sostenute dal 6/06/2016 al 31/12/2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 €. Le spese per gli interventi di recupero edilizio devono essere sostenute a partire dal 26/06/2012.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella di acquisto dei beni.

Non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all'Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli

abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L'importo massimo di € 10.000 si riferisce a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

7.1 Quali acquisti?

La detrazione riguarda l'acquisto di:

- mobili nuovi (es. letti, armadi, librerie, poltrone, ecc.);
- elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici ad esempio: frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, ecc..

Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

La detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche)

Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali indicando:

- causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione);
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Bisogna conservare i seguenti documenti:

- ricevuta del bonifico;
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
- documentazione di addebito sul conto corrente;
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

8. LEGGE DI STABILITA' 2016 – ACQUISTO PRIMA CASA AGEVOLATO, ANCHE SE SI E' TITOLARI DI UN'ALTRA UNITA' ABITATIVA CHE HA GIA' GODUTO DELL'AGEVOLAZIONE

Il comma 55 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha previsto l'introduzione nella Tariffa del Testo Unico sull'Imposta di Registro (Tariffa - Articolo 1 - Parte I - nota II-bis, comma 4-bis) della possibilità di scontare l'imposta di registro agevolata al 2% sull'atto di acquisto dell'abitazione principale, anche quando si

sia già titolari di un'altra unità immobiliare, a patto che entro un anno dal perfezionamento del rogito notarile sul nuovo acquisto si provveda a vendere l'altra unità immobiliare.

E' necessario però che, senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni previste (lett.c Tariffa - Articolo 1 - Parte I - nota II-bis, comma 1), siano presenti i seguenti requisiti:

o che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

o che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.

Se tali requisiti non vengono soddisfatti "sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico" (lett.c Tariffa - Articolo 1 - Parte I - nota II-bis, comma 4).

Si ricorda che...

In occasione di Telefisco 2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stesse nuove regole si applicano anche in ambito IVA: l'IVA rimane al 4% anche in caso di acquisto di un'altra unità abitativa, purché si rispettino i parametri di cui sopra.

Ha inoltre precisato che le novità relative all'agevolazione "prima casa", introdotte dalla Legge di stabilità 2016, trovano applicazione anche in ipotesi di acquisto a titolo gratuito.

Per quanto riguarda il credito di imposta per il riacquisto della prima casa, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale credito di imposta, di cui all'art. 7 della L. 448/98, spetta al contribuente ora anche nell'ipotesi in cui proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita del "vecchio" immobile.

9. LEGGE DI STABILITA' 2016 - ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF 2016

La Legge di stabilità al comma 26 stabilisce che per poter contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 viene sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali. Quindi le aliquote applicate per il 2015 restano in vigore anche per il 2016. Tale sospensione però non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI).

I contribuenti nella dichiarazioni dei redditi 2016 dovranno applicare le aliquote stabilite nel 2015.

Si ricorda che...

L'Aliquota Ordinaria della Basilicata varia da 1,73% a 1,23% nel caso in cui vi siano:

- Due o più figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art.12, comma 2, DPR n. 917/1986;
- Figli a carico di più soggetti se la somma dei redditi imponibili rientra in questa fascia di reddito.

10. LEGGE DI STABILITA' 2016 - LE NOVITA' SULL'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE

La Legge di Stabilità 2016, ai commi 898 e segg. dell'art. 1, ha introdotto una novità che riguarda la normativa sull'antiriciclaggio: innalza la soglia al di sopra della quale non è possibile l'utilizzo di denaro contante da 1.000 euro a 3.000 euro.

La ratio di questo innalzamento, come si legge nella relazione illustrativa, è sostanzialmente quella di garantire una maggior fluidità nelle transazioni quotidiane, oltre a allineare la soglia prevista dall'ordinamento italiano a quella di alcuni altri stati membri; studi dell'UIF (Unità di informazione finanziaria), inoltre, hanno escluso vi sia correlazione tra l'utilizzo del denaro contante e l'evasione fiscale.

Per i "money transfer" rimane invariata la soglia di 999,99 euro, mentre l'innalzamento vale anche per i c.d. cambiavalute per i quali la soglia ante 2016 era fissata a 2.499,99 euro.

La Legge di Stabilità inoltre non apporta modifiche al limite di euro 999,99 superato il quale gli assegni bancari, circolari e i vaglia postali e cambiari devono recare indicazione di nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Resta invariato anche il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, pari a euro 999,99 euro, mentre per i trasferimenti di libretti di deposito bancario o postale al portatore il limite diventa di euro 2.999,99

In merito si ricorda che la soglia al di sopra della quale non è possibile l'utilizzo di contanti fa riferimento anche al caso di pagamenti frazionati, cioè nel caso in cui siano posti in essere molteplici pagamenti in un periodo di tempo inferiore ai 7 giorni, fatto salvo ovviamente i casi in cui l'operazione frazionata sussista realmente in quanto ne ricorrono i presupposti per ritenerla tale.

La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato inoltre il divieto di pagamento in contanti dei canoni di locazione e ha abrogato il divieto di pagare in contanti i corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada per i soggetti della filiera dei Trasporti.

Ulteriore precisazione è che l'innalzamento della soglia per l'utilizzo di denaro contante non si applica ai

pagamenti di imposte, tasse e contributi ecc. tramite modello F24 cartaceo da parte di soggetti non titolari di partita IVA, che se di importo superiore a 1000 euro va sempre pagato telematicamente.

La novità non si applica neppure ai pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione (compresi i pagamenti di stipendi e pensioni).

I prelievi o i versamenti superiori al limite dei 3.000 euro sono permessi, in quanto, come era già stato chiarito precedentemente, non implicano “trasferimento” di denaro tra soggetti diversi.

Un'ultima precisazione riguarda poi il regime sanzionatorio: in materia di illeciti amministrativi non è applicabile il “favor rei” ovvero la disciplina posteriore più favorevole e pertanto si ritiene siano sanzionabili le operazioni in contanti per importi compresi tra 1.000 euro e 2.999,99 euro poste in essere ante 01.01.2016.

11. ONLINE LA GUIDA PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2016

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), ha prorogato al 31/12/2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. La proroga al 31/12 riguarda anche il "Bonus Mobili", cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10.000 € per l'acquisto di mobili.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la "guida ristrutturazioni edilizie" aggiornata con le ultime novità per il 2016. Per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 è stato elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio

Gli aggiornamenti riguardano principalmente:

- la proroga della maggiore detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione: chi sostiene spese per lavori di ristrutturazione edilizia potrà fruire di una detrazione Irpef del 36%. Per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2016 la detrazione è del 50%
- l'agevolazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ spetta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute dal 6/6/2013 al 31/12/2016;
- la maggiore detrazione (Irpef e Ires) per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità la detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4/08/2013 al 31/12/2016;
- la detrazione Irpef per acquisti di immobili ristrutturati si applica l'aliquota IVA del 10%.

Si ricorda che...

Dal 1° gennaio 2017 la detrazione sarà nuovamente del 36% con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.